

La violazione della password aziendale come giusta causa di licenziamento

Comunicazione a terzi della propria password aziendale

Una società aveva licenziato un proprio dipendente, dopo aver riscontrato che per alcuni mesi, da un'utenza telefonica esterna all'azienda, erano avvenute connessioni con la rete informatica interna, utilizzando la sua password.

L'impugnazione del licenziamento era stata accolta in primo grado dal Tribunale di Avezzano. Nel corso del giudizio, era stato accertato che l'utenza telefonica da cui avvenivano le connessioni era intestata alla moglie di un ex dipendente della società, licenziato da poco. Le connessioni erano cessate dopo che il lavoratore aveva dovuto modificare la propria password, su richiesta del sistema informatico, per poi riprendere, con la nuova password, subito dopo una telefonata intercorsa tra questi e l'utenza da cui provenivano i collegamenti. Nonostante ciò, il tribunale ha concluso che non si poteva affermare con certezza la responsabilità del ricorrente, non essendo possibile escludere che l'autore delle connessioni illegittime fosse venuto a conoscenza della sua password per altre vie: poteva infatti averla indovinata tentando a caso, oppure poteva essergli stata rivelata dall'amministratore del sistema informatico o da altri colleghi, che l'avrebbero appresa mentre veniva digitata.

Questa conclusione, alquanto discutibile, è poi stata ribaltata dalla Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la legittimità del licenziamento.

L'ipotesi che la password fosse stata indovinata è stata esclusa, visto l'elevatissimo numero di combinazioni possibili per una password che utilizzi, come nel caso in esame, da un minimo di sei a un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

Anche la possibilità che la password fosse stata rivelata dall'amministratore di sistema è stata scartata in quanto, al primo accesso, il dipendente è obbligato a modificare la password assegnatagli, che resta perciò nota solo a lui. Dall'esame della posizione della postazione di lavoro del titolare della password, è poi emersa l'impossibilità, per un collega, di carpirla durante la digitazione. Ciò, a maggior ragione, se si considera che gli accessi dall'esterno sono stati effettuati non solo con la vecchia, ma anche con la nuova password. In ogni caso, l'onere del dipendente di custodire la propria password in modo da evitare che altri ne vengano a conoscenza comporta anche che questi, nel digitarla, adotti gli opportuni accorgimenti idonei a evitare che possa essere identificata.

La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza del 13.9.2006, n. 19554, consultabile su eius.it, dopo aver ritenuto ineccepibile questa conclusione della corte d'appello, ha esaminato la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe mancata la proporzionalità tra la condotta contestatagli e la sanzione del licenziamento applicata dall'azienda. A questo proposito, il dipendente aveva sottolineato di avere accesso al sistema solo come utente ordinario: con la propria password poteva accedere alle statistiche e alle illustrazioni pubblicitarie dei prodotti, mentre non poteva interagire con il sistema, accedere ai programmi, copiare file o programmi residenti nel sistema.

Anche in questo caso, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici d'appello, secondo cui la gravità dell'inadempimento del lavoratore era tale da giustificare il recesso del datore di lavoro. Il dipendente aveva infatti rivelato all'esterno dati (quali la password personale) idonei a consentire a terzi di accedere ad una grande massa di informazioni attinenti l'attività aziendale e destinate a restare riservate.